

P R O T O C O L L O

DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA ITALO - SOMALA

Mogadiscio, 18 luglio 1979

Nel quadro della Convenzione italo-somala di Cooperazione Scientifica, Culturale e Tecnica del 5 Luglio 1970, da parte italiana e somala, dopo aver proceduto ad un esame del programma di cooperazione universitaria in essere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala ed aver constatato i lusinghieri risultati raggiunti, si è convenuto di potenziare tale programma, in particolare estendendolo al settore della ricerca scientifica, nonché di darne una più precisa ed organica definizione che permetta di pervenire ad una rapida e completa somalizzazione dell'Università Nazionale Somala.

A tale scopo, le due parti hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

La parte italiana si impegna a continuare il programma di cooperazione universitaria attraverso l'assistenza alle esistenti Facoltà dell'Università Nazionale Somala. Tale impegno potrà essere esteso ad altre eventuali Facoltà e corsi di Laurea, iniziando con la Facoltà di Scienze marine.

ART. 2

La cooperazione si realizza attraverso la messa a disposizione da parte italiana di un adeguato corpo docente, l'invio di materiali ed attrezzature didattiche e scientifiche e l'approntamento di interventi finalizzati a rendere funzionanti le strutture didattiche nell'ambito di un bilancio stanziato da parte italiana.

La parte italiana fornirà alla parte somala, all'inizio ed alla fine di ogni anno, il bilancio dell'intero programma.

La parte somala si impegna, nella misura delle sue possibilità tecnico-finanziarie, a realizzare le strutture per permettere l'esercizio delle attività didattico-scientifiche ed a favorire i docenti nell'adempimento del loro compito.

I materiali e le attrezzature didattiche e scientifiche forniti nel quadro del programma vengono adibiti per gli usi per i quali essi - secondo le intese raggiunte dalle due parti - vengono inviati.

ART. 3

Nell'ambito del programma e per la sua realizzazione, il Ministero degli Affari Esteri italiano istituisce per ogni Facoltà assistita un Comitato Tecnico, cui è affidato il compito di promuovere e coordinare, d'intesa con l'Università Nazionale Somala, l'attività didattica e di ricerca della rispettiva Facoltà.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano consulterà la parte somala prima di nominare i componenti del Comitato Tecnico e/o prima di procedere agli eventuali mutamenti che si rendessero necessari nel suo ambito.

In particolare, di concerto con l'Università Nazionale Somala, ogni Comitato Tecnico:

- elabora i piani di studio e di sviluppo;
- propone il fabbisogno in docenti e tecnici, nonché in materiale didattico ed attrezzature;
- propone, in seno al Consiglio di Facoltà, il calendario di esame e le modalità di svolgimento;

- provvede alla selezione del corpo docente italiano;
- propone il piano di attività didattiche ed extra-didattiche;
- contribuisce alla formazione del personale docente, tecnico e amministrativo somalo esprimendo un giudizio sulla loro idoneità accademica e tecnica.

Ogni Comitato Tecnico, sentito il parere favorevole del Preside della Facoltà, nomina tra i docenti presenti in Somalia un proprio Coordinatore, il quale si pone come elemento di collegamento tra il Comitato Tecnico e la Facoltà ed assiste il Preside nelle attività accademiche.

ART. 4

I Comitati Tecnico delle singole Facoltà sottopongono i nominativi dei docenti e dei tecnici da essi selezionati al Ministero degli Affari Esteri il quale provvede al loro invio presso l'Università Nazionale Somala.

ART. 5

La Commissione Mista italo-somala di cooperazione universitaria, costituita dalle parti italiana e somala su base paritetica, assicura il coordinamento dei vari apporti universitari, esprime pareri o sollecita iniziative utili a favorire lo sviluppo del programma di cooperazione secondo le direttive delle due parti e tenendo conto dei bilanci stanziati dalle due parti stesse, ai fini della somalizzazione dell'Università Nazionale Somala.

La composizione della Commissione Mista è la seguente:

- un Presidente italiano, designato dal Ministero degli Affari Esteri, sentito previamente il parere favorevole della

parte somala;

- un Vice Presidente somalo, designato dalle competenti Autorità somale, sentito previamente il parere favorevole della parte italiana.

Entrambi debbono essere personalità rappresentative del mondo accademico.

- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri italiano;
- un rappresentante del competente Ministero somalo;
- i Presidi somali della Facoltà dell'Università Nazionale (ivi comprese quelle già passate sotto la diretta responsabilità somala);
- i Presidenti italiani dei Comitati Tecnici delle singole Facoltà;
- la Segreteria sarà assicurata da due Segretari rispettivamente di nazionalità somala e di nazionalità italiana.

La Commissione Mista provvede in particolare a:

- reperire nel mondo accademico italiano tutte le collaborazioni necessarie per l'esecuzione del programma universitario;
- coordinare tra loro i programmi di studio ed ogni altro aspetto dell'attività didattico-scientifica delle varie Facoltà dell'Università Nazionale Somala;
- formulare al Ministero degli Affari Esteri italiano ed alla Università Nazionale Somala le raccomandazioni utili per il buon successo del programma;
- esprimere i pareri che possano essere richiesti dalle due parti circa i metodi e gli strumenti più adeguati per realizzare le direttive di sviluppo dell'Università Nazionale Somala;
- promuovere ogni altra iniziativa utile ai fini dello sviluppo dell'Università Nazionale Somala, con particolare riguardo alla definitiva e completa somalizzazione del corpo insegnante.

- te e tecnico dell'Università Nazionale Somala;
- sovraintendere all'esecuzione del programma di cooperazione.

ART. 6

I Consigli di Facoltà, di cui fanno parte i rappresentanti dei docenti italiani e somali, i Coordinatori e i rappresentanti degli assistenti universitari, sono presieduti dai Presidi di Facoltà.

I Consigli di Facoltà stabiliscono le modalità di svolgimento degli esami, la composizione delle commissioni, nonché i calendari di esami, tenendo presente la necessità di incidere il meno possibile sui periodi di insegnamento di ciascun semestre.

Il Consiglio di Facoltà vigila sulla esatta osservanza dei diari di esami precedentemente stabiliti e sulle modalità di svolgimento.

ART. 7

Le due parti vigileranno al buon svolgimento del programma mediante consultazioni periodiche.

L'Ambasciata d'Italia sovraintende al corretto svolgimento delle attività del personale cooperante ai fini amministrativi e disciplinari. Per permettere l'assolvimento delle sopracitate funzioni, l'Ambasciata d'Italia sarà informata tempestivamente dalle competenti Autorità somale di ogni azione od evento prodottosi nell'ambito del programma tale da giustificare i provvedimenti amministrativi e disciplinari del caso.

Al personale cooperante italiano sarà richiesta, in particolare, l'osservanza dei doveri qui di seguito elencati:

- piena osservanza delle leggi locali;
- divieto di esercitare in Somalia, per tutta la durata del servizio, altre attività retribuite, subordinate o meno;
- assolvimento delle mansioni affidate in modo conforme alla dignità del compito ed agli obblighi contrattualmente assun_{ti};
- impegno a tempo pieno in seno all'Università;
- partecipazione ad altre attività di sviluppo del Paese ospitante, secondo le direttive dell'Università Nazionale Somala e previo consenso dell'interessato, ove ciò non pregiudichi il compimento dell'attività per la quale l'esperto è stato contrattato; di tale attività verrà data immediata informazione all'Ambasciata d'Italia.

ART. 8

Saranno a carico della parte italiana gli oneri di retribuzione del predetto personale cooperante, nonché le spese di viaggio di andata e ritorno tra l'Italia e la Somalia.

Saranno a carico della parte somala le spese di viaggio all'interno del Paese per motivi di lavoro.

ART. 9

Allo scopo di dar vita ad un organismo di cooperazione italo-somala che presieda all'attività della ricerca universitaria alla quale le due parti hanno concordato di dare avvio, viene istituito un Consiglio universitario per le ricerche che provvede ad esaminare e stabilire i programmi di ricerca da rea

lizzare ed il loro coordinamento.

In tale quadro le due parti concordano che il Consiglio universitario per la ricerca sarà composto da:

- il Vice Presidente dell'Università Nazionale Somala, che lo presiede;
- i Presidi di Facoltà;
- i Coordinatori;
- due rappresentanti del corpo docente per ogni Facoltà, su proposta del Consiglio di Facoltà;
- tre rappresentanti di enti somali;
- un segretario amministrativo.

I fondi messi a disposizione delle singole Facoltà verranno utilizzati per la realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio universitario per la ricerca.

I fondi stanziati da parte italiana, secondo l'ammontare che verrà di volta in volta concordato in seno alla Commissione Mista, saranno corrisposti ai Comitati Tecnici e alla Università Nazionale Somala sulla base di percentuali da fissare annualmente in quella sede.

Per l'utilizzazione dei fondi disponibili viene attivato in ogni Facoltà un conto bancario con firma congiunta del Preside, del Coordinatore e del Direttore Amministrativo della Facoltà.

I fondi messi a disposizione da parte somala per le singole Facoltà potranno essere inseriti nei sopra menzionati conti bancari.

Ogni Facoltà avrà un Consiglio di ricerca formato da:

- Preside;
- Coordinatore;
- Direttori dei Dipartimenti accademici;
- due rappresentanti di Enti collegati con le Facoltà;
- Direttore Amministrativo della Facoltà.

ART. 10

I docenti italiani svolgono le lezioni ed effettuano gli esami in lingua italiana.

Allo scopo di migliorare l'apprendimento della lingua italiana veicolare, le due parti concordano di svolgere i corsi propedeutici di italiano secondo le modalità stabilite in seno alla Commissione Mista, dando ad essi una durata effettiva di almeno un semestre.

Le due parti si impegnano, inoltre, a studiare ed ampliare tutte le iniziative mutualmente concordate, atte a rendere l'insegnamento dell'italiano sempre più rispondente allo scopo anzidetto.

ART. 11

Al fine di realizzare una rapida, progressiva e completa somalizzazione degli insegnamenti dell'Università Nazionale Somala, la parte italiana metterà a disposizione della parte somala un numero concordato di borse di studio destinate ai docenti e ai tecnici delle varie Facoltà dell'Università Nazionale Somala.

Sulla base delle indicazioni programmatiche concordate in sede di Commissione Mista, la parte somala e la parte italiana indicheranno di comune accordo le aree di studio ed in dividueranno i corsi di formazione in Italia attraverso l'opera dei Comitati Tecnici.

Le candidature verranno presentate dalla parte somala

tenendo conto del parere espresso dai Comitati Tecnici.

I Comitati Tecnici saranno responsabili per l'organizzazione e conduzione dei corsi in Italia e presenteranno relazioni periodiche sul loro andamento alla Presidenza della Università Nazionale Somala, ai Presidi di Facoltà e alla Commissione Mista.

Alla fine del periodo di formazione in Italia, il Comitato Tecnico rilascia un attestato per ogni borsista che certifichi la capacità tecnica e scientifica acquisita nonché l'attitudine all'insegnamento universitario.

ART. 12

Per favorire lo sviluppo dell'Università Nazionale Somala, la parte italiana metterà a disposizione delle borse di studio, il cui numero verrà concordato tra le due parti, a favore di studenti somali per seguire i corsi delle Facoltà che ancora non risultassero istituite presso l'Università Nazionale Somala.

ART. 13

Il Ministero degli Affari Esteri italiano invierà per brevi periodi presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, già somalizzate, dei "visiting professors", il cui numero verrà stabilito annualmente in seno alla Commissione Mista.

Le spese di viaggio di andata e ritorno, nonché le diarie dei predetti professori saranno a carico del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Le spese di alloggio e di trasporto locali saranno a carico dell'Università Nazionale Somala.

ARI._14

Al fine di assicurare ai docenti e tecnici italiani delle abitazioni idonee, viene istituito un Comitato alloggi.

La parte somala si impegna a riservare le 36 abitazioni del VII km., con un canone di affitto concordato fra le parti, ai docenti e tecnici italiani fino a quando ciò si renderà necessario.

La parte italiana si impegna ad assicurare l'occupazione delle menzionate abitazioni.

In particolare il Comitato alloggi provvede a:

- reperire sul mercato immobiliare un adeguato numero di alloggi;
- curare la manutenzione delle case a disposizione;
- amministrare i fondi, tenendo una dettagliata contabilità;
- accogliere i docenti italiani al loro arrivo ed assicurare la loro sistemazione negli alloggi.

Il coordinamento e la supervisione del Comitato Alloggi sono affidati al Direttore Amministrativo dell'Università e ad un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia.

ARI._15

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per un periodo di due anni, essendo rinnovabile tacitamente per uguale periodo.